

Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 24 del 4 maggio 1992

Oggetto: Legge 23 luglio 1991, n. 223, articoli 8, comma 2, 20 e 25, comma 9. Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità Europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro.

Nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27 luglio 1991, è stata pubblicata la legge 23 luglio 1991, n. 223, concernente "Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro".

Alcune disposizioni di tale legge - in particolare gli articoli 8, comma 2, 20 e 25, comma 9, prevedono agevolazioni contributive in favore delle aziende che assumono lavoratori collocati in mobilità, disoccupati o in cassa integrazione guadagni.

Con lettera del 9 gennaio 1992 (all. n. 1) inviata a tutte le Direzioni regionali ed interregionali ed alla Direzione provinciale di Bolzano si è comunicato che il Ministero del lavoro e previdenza sociale, pur esprimendo l'avviso che dette agevolazioni non si applicano all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si era riservato ulteriori precisazioni una volta ottenuta risposta dal Ministero del tesoro interpellato al riguardo.

Recentemente quest'ultimo dicastero ha reso noto di condividere l'avviso del Ministero del lavoro e della previdenza sociale richiamando la circostanza che la legge in parola non ha previsto la copertura finanziaria per l'applicazione dei benefici contributivi all'assicurazione gestita dall'Istituto, ed ha confermato la "estraneità" dell'assicurazione infortuni ai cennati provvedimenti agevolativi.